



CITTÀ di FROSINONE

Proposta di Deliberazione per il Consiglio Comunale

N. 22 del 10/02/2026

DEL SETTORE AVVOCATURA - COORDINAMENTO LEGALE

Su indicazione del Il Sindaco
Gr. Uff. Dr. Riccardo Mastrangeli

Oggetto: Riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000 e contestuale variazione di bilancio ex art. 175, comma 3 lett. c) del Tuel, in virtù dell'ordinanza del 16/10/2025 emessa dalla Corte di Appello di Roma all'esito del giudizio n. 6075/2024 R.G.

Deliberazione predisposta da
Dott.ssa Laura Grande

Il Dirigente / Il Segretario Generale
Avv. Marina Giannetti

*Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)*

RICHIAMATE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 09/02/2026, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2026–2028;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 09/02/2026, di approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2026–2028;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 26/01/2026 relativa alla determinazione dell'avanzo presunto per l'anno 2025;

PRESO ATTO che l'art. 193 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), al comma 2, prevede che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194; **VISTO** l'art. 194, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, rubricato "Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio", secondo cui con deliberazione consiliare, ai sensi dell'art. 193, comma 2, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;

ATTESO CHE

- il Ministero dell'Interno, con circolare n. F.L. 21/93 del 20/09/1993, ha definito il debito fuori bilancio come *"un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro che grava sull'Ente, non essendo imputabile, ai fini della responsabilità, a comportamenti attivi od omissivi di amministratori o funzionari, e che non può essere regolarizzata nell'esercizio in cui l'obbligazione stessa nasce, in quanto assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali"*;
- il principio contabile n. 2 "Gestione nel sistema di bilancio" precisa che il debito fuori bilancio è un'obbligazione pecuniaria riferibile all'Ente, assunta in violazione delle norme di contabilità pubblica che regolano la fase della spesa, e che tale obbligazione deve essere successivamente ricondotta nel bilancio mediante l'apposita procedura di riconoscimento consiliare;

DATO ATTO che i requisiti essenziali del debito da riconoscere sono:

- certezza, cioè l'esistenza effettiva dell'obbligazione;
- liquidità, ossia la determinazione dell'importo e del soggetto creditore;
- esigibilità, cioè la possibilità di pagamento non subordinata a termini o condizioni;

CONSIDERATO CHE

- ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a), TUEL, in presenza di una sentenza o ordinanza esecutiva, il Consiglio Comunale non ha margini discrezionali nella valutazione dell'*an* e del *quantum* del debito, dovendo solo ricondurlo nell'ambito della contabilità dell'Ente;
- la Sezione di Controllo della Corte dei Conti Lombardia, con parere n. 210/2018/PAR del 3 luglio 2018, ha ribadito che, nel caso di debiti derivanti da sentenze esecutive, il Consiglio esercita una mera funzione ricognitiva, poiché la legittimità del debito è già stata accertata in sede giudiziale;
- il Consiglio di Stato, con sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013, ha confermato che la delibera di riconoscimento del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva costituisce atto dovuto e vincolato;

PREMESSI I SEGUENTI FATTI DI CAUSA

- con deliberazione G.C. n. 413 del 15/10/2002 l'Amministrazione dispose la proposizione di appello avverso la sentenza n. 621/2002 del Tribunale di Frosinone, sfavorevole all'Ente, nel giudizio promosso da PGF Soc. Consortile a r.l. c/ Comune di Frosinone (appalto relativo alla costruzione dell'attuale Palazzo di Giustizia), conferendo incarico di difesa all'Avv. Alfredo Sica con impegno di spesa pari a € 5.000,00, di cui € 1.000,00 a titolo di fondo spese;
- all'esito del giudizio d'appello, la Corte di Appello di Roma, con sentenza n. 1655/2007, accoglieva il gravame del Comune, annullando la decisione di primo grado e pronunciando in favore dell'Ente;

- successivamente, in data 5/08/2009 l'Avv. Sica presentava nota spese per un importo sensibilmente superiore a quello deliberato con l'incarico originario e comunque alle aspettative dell'Ente, instaurandosi un contenzioso con l'Ente, non risolto nemmeno in sede di mediazione;
- con ricorso notificato in data 20/01/2025, l'Avv. Sica ha adito la Corte di Appello di Roma (ricorso ex art. 281 decies c.p.c., R.G. 6075/2024), chiedendo la liquidazione dei compensi per complessivi € 696.254,00 oltre interessi ex interessi ex D.Lgs. 231/2002 dal 5/08/2009 e spese;
- l'Ente, con D.G.C. n. 30 del 27/01/2025, si è regolarmente costituito nel predetto giudizio opponendosi alla domanda avversaria;
- all'esito del giudizio la Corte di Appello di Roma, con ordinanza del 16/10/2025, ha parzialmente accolto il ricorso liquidando in favore dell'Avv. Alfredo Sica la minore somma di 246.088,09 (comprensiva di onorari e diritti, spese generali, spese borsuali, iva e cpa), oltre interessi ex D.Lgs. 231/2002 per euro 254.930,58 (calcolati fino al 31/03/2026) e oltre spese di soccombenza, per complessivi € 516.646,13;
- l'imposta di registrazione relativa all'ordinanza predetta può essere prudenzialmente calcolata in circa euro 13.300,00 in attesa della notificazione dell'avviso di liquidazione da parte dell'Agenzia delle Entrate;

CONSIDERATO INOLTRE CHE

- l'ordinanza in parola ha natura non definitiva ma provvisoriamente esecutiva, ai sensi dell'art. 282 c.p.c.;
- il legale dell'Ente ha trasmesso in data 5/10/2025 le proprie valutazioni in ordine impugnabilità per cassazione dell'ordinanza stessa e pertanto è stata proposta impugnazione innanzi alla Suprema Corte, allo stato pendente;
- ciononostante, in ragione dell'efficacia esecutiva del titolo e del disposto dell'art. 194, comma 1, lett. a) del TUEL, risulta comunque necessario procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio, trattandosi di atto meramente ricognitivo volto a consentire la corretta imputazione contabile dell'obbligazione, senza pregiudizio per l'eventuale esito del giudizio di legittimità;
- resta pertanto impregiudicata ogni azione e difesa dell'Ente in sede di proposto ricorso per Cassazione;

DATO ATTO

- che la spesa complessiva di € 516.646,13 (inclusi interessi di mora ex D. Lgs. n. 231/2001 calcolati fino al 31/03/2026) oltre circa euro 13.300,00 per imposta di registro per un importo complessivo di euro 530.000,00 trova copertura nel bilancio di previsione 2026 mediante apposita variazione di applicazione di avanzo accantonato dal fondo contenzioso, come da prospetto di seguito riportato, garantendo il rispetto degli equilibri di bilancio:

E/U	Capitolo	Missione / Programma - PDC	Descrizione	Anno 2026 (CO)	Anno 2026 (CA)
	B5.02	Avanzo accantonato	Fondo contenzioso	+ 530.000,00	-----
U	70.08.008	01.03-1.07.06.02.999	Interessi di mora ad altri soggetti (decreti ingiuntivi e sentenze)	+ 254.930,58	+ 254.930,58
U	50.00.033	01.11-1.03.02.99.002	Altre spese legali per sentenze sfavorevoli	+ 275.069,42	+ 275.069,42
U	290.00.003	20.01-1.10.01.01.001	Fondo di riserva di cassa	-----	- 530.000,00

- che sono stati acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

- che il Collegio dei Revisori dei Conti, con parere espresso in data _____, ha dichiarato la regolarità della presente proposta;
- che la Giunta Comunale ha preso atto della proposta e ne ha autorizzato la trasmissione al Consiglio Comunale;

VISTI

- il D.Lgs. 267/2000 (TUEL);
- la L. 289/2002, art. 23, comma 5;
- il vigente Statuto Comunale;
- il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

DELIBERA

1. Di riconoscere, per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono qui integralmente richiamate, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio di € 530.000 (tenuto conto degli interessi maturandi al saldo e dell'imposta di registrazione) in favore dell'Avv. Alfredo Sica, derivante dall'ordinanza della Corte di Appello di Roma del 16/10/2025 (R.G. 6075/2024), precisando che l'ordinanza ha natura provvisoriamente esecutiva e che l'Ente si riserva di proporre ricorso per Cassazione nei termini di legge.

2. Di dare atto che la spesa complessiva di € 530.000,00 trova copertura nel bilancio di previsione 2026 mediante apposita variazione di applicazione di avanzo accantonato dal fondo contenzioso, (come da prospetto riportato di seguito) e che il riconoscimento non altera gli equilibri di bilancio:

E/U	Capitolo	Missione / Programma - PDC	Descrizione	Anno 2026 (CO)	Anno 2026 (CA)
	B5.02	Avanzo accantonato	Fondo contenzioso	+ 530.000,00	-----
U	70.08.008	01.03-1.07.06.02.999	Interessi di mora ad altri soggetti (decreti ingiuntivi e sentenze)	+ 254.930,58	+ 254.930,58
U	50.00.033	01.11-1.03.02.99.002	Altre spese legali per sentenze sfavorevoli	+ 275.069,42	+ 275.069,42
U	290.00.003	20.01-1.10.01.01.001	Fondo di riserva di cassa	-----	- 530.000,00

3. Di demandare alla Segreteria Generale la trasmissione della presente deliberazione alla Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23, comma 5, della L. 289/2002, nonché ai Settori Finanze e Avvocatura per i successivi adempimenti.

4. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

